

Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca

Articolo 1

Oggetto, finalità e ambito applicativo

- 1) Il presente Regolamento disciplina il conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007 n. 244; dell'articolo 7, comma 6 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; dell'articolo 110, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
- 2) Il conferimento degli incarichi deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
- 3) Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il rispetto dei principi indicati al comma precedente e a consentire la riduzione degli incarichi affidati, la loro razionalizzazione e la riduzione della spesa complessiva.
- 4) Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le prestazioni inerenti il patrocinio legale dell'Ente; gli incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; gli incarichi di collaborazione regolati dall'art. 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; gli incarichi notarili; gli incarichi di natura artistica regolati dalla legge 29 luglio 1949 n. 717. Per l'affidamento di tali incarichi si seguono le normative specifiche menzionate, eventualmente integrate da regolamento ad hoc predisposti dai singoli Servizi. In ogni caso devono essere salvaguardati i principi stabiliti dal presente Regolamento.
- 5) Sono inoltre esclusi i componenti dei servizi di controllo interno e del nucleo di valutazione.
- 6) Gli incarichi di natura individuale possono avere carattere di lavoro autonomo, di natura occasionale, coordinata e continuativa.

Articolo 2

Presupposti per il conferimento

- 1) Gli incarichi possono essere affidati solo qualora non si possa fra fronte alle esigenze col personale in servizio e vanno affidati esclusivamente ad esperti in possesso almeno del diploma di laurea specialistica o requisiti analoghi stabiliti da leggi speciali e di comprovata esperienza e professionalità.
- 2) Devono ricorrere, inoltre, i seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione e ad obiettivi specifici e determinati;
 - b) l'Amministrazione deve attestare formalmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. A tal fine, il dirigente competente, dopo aver verificato la situazione del Servizio da lui diretto, dovrà chiedere previamente all'Ufficio personale, l'accertamento della carenza della professionalità richiesta. La nota inviata a tal fine dovrà essere corredata una dettagliata relazione o programma di lavoro che precisi il profilo professionale e le caratteristiche curriculari richieste;
 - c) la prestazione richiesta deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) l'incarico deve specificare durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;
- 3) L'affidamento di incarichi di studio o ricerca oppure di consulenza, può avvenire soltanto nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

- 4) L'incarico non può essere reiterato o comunque assumere carattere continuativo, né sotto il profilo individuale né sotto quello oggettivo. Non sono legittimi incarichi di natura generica, periodica o sistematica.

Articolo 3 **Selezione del personale**

- 1) L'Amministrazione procede alla selezione del personale al quale conferire l'incarico mediante procedure comparative.
- 2) Gli incarichi vengono conferiti dai dirigenti delle strutture dell'Ente nel rigoroso rispetto della vigente normativa e del presente Regolamento.
- 3) Per poter conferire l'incarico, accertato il sussistere di tutti i presupposti indicati al precedente articolo 2, il dirigente competente approva con apposita determinazione il bando di selezione e lo schema contrattuale. Il bando deve essere pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del Comune.
- 4) Nel bando devono essere indicati almeno i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico professionale;
 - b) il tipo di rapporto contrattuale che disciplina l'incarico;
 - c) la sua durata;
 - d) il compenso previsto e le modalità di pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione. Il compenso deve essere determinato secondo i criteri indicati all'art. 7, comma 2;
 - e) le professionalità richieste;
 - f) i criteri per la scelta del candidato;
 - g) l'indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento;
 - h) il termine per la presentazione delle domande e il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura.
- 5) In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) Godere dei diritti civili e politici;
 - c) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) Essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta (titolo di studio universitario posseduto e richiesto dal Bando).

Articolo 4 **Criteri per la scelta del candidato**

- 1) L'Amministrazione procede alla selezione di esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione, valutando, in termini comparativi, gli elementi curriculari, e se del caso le proposte operative e quelle economiche, sulla base di criteri prestabiliti in sede di bando.
- 2) I criteri previsti dal bando, quando necessario o previsti nello stesso, vengono ulteriormente dettagliati da una Commissione o dall'ufficio competente, prima dell'esame delle domande.
- 3) Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti tutti i criteri indicati dal Bando, ma almeno i seguenti elementi:

- a) l'esame dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico;
 - b) la qualificazione professionale generale e quella riferibile allo svolgimento dell'incarico;
 - c) le caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta,
 - d) la tempistica prevista per la realizzazione dell'attività;
 - e) il ribasso sul compenso richiesto, anche professionale, rispetto a quello previsto dall'Amministrazione.
- 4) Il Bando può prevedere che tali elementi di scelta vengano integrati dall'esito di un colloquio, che può avere natura attitudinale e motivazionale, e natura accertativa delle competenze del candidato.
 - 5) Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore a tre mesi, il Bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
 - 6) Le prove ed il colloquio sono condotti da una Commissione presieduta da un dirigente e formata da personale di competenza adeguata. Si applicano, in via analogica, le norme del Regolamento sull'accesso all'impiego.
 - 7) Il colloquio è pubblico.
 - 8) La Commissione deve essere nominata prima che scada il termine di presentazione delle candidature.

Articolo 5

Conferimento di incarichi senza procedure comparative

- 1) Fermo restando quanto previsti dal precedente articolo 3, l'Amministrazione può procedere all'affidamento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca previsti dal presente Regolamento, in via diretta e fiduciaria, esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) qualora vi sia particolare urgenza non imputabile a fatto dell'Amministrazione, e i tempi necessari allo svolgimento della selezione – anche con procedura accelerata – possano provocare un danno;
 - b) quando la procedura selettiva sia andata deserta o nessuna domanda fosse ammissibile;
 - c) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale conferito, che per motivi sopravvenuti ed imprevisi siano diventate necessarie per lo svolgimento dell'incarico principale, semprechè non possano essere separate senza recare pregiudizio all'incarico già in essere;
 - d) per incarichi relativi a progetti finanziati o cofinanziati dall'Unione Europea, quando i tempi necessari allo svolgimento della selezione – anche con procedura accelerata – non permettano di rispettare i termini prescritti;
 - e) per incarichi meramente occasionali il cui importo, al netto dell'IVA o degli oneri a carico dell'Amministrazione, sia inferiore ai duemila euro.
 - f) Per incarichi meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica, che il collaboratore svolge in maniera saltuaria non riconducibile a piani o programmi del committente e svolti in maniera del tutto autonoma, anche rientrante nelle fattispecie indicate all'articolo 53, comma 6 del decreto legislativo 165/2001.

Articolo 6

Bando e termini

- 1) Il Bando - contenente le indicazioni previste dal precedente art. 3, comma 4 e 5; dall'articolo 4 comma 1, 3 e 4; dal comma 4 del presente articolo – deve essere pubblicato almeno per quindici giorni all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune.

- 2) In casi di particolare urgenza, debitamente motivati, il termine può essere abbreviato a otto giorni.
- 3) Qualora i candidati debbano sostenere un colloquio, come previsto dal precedente articolo 4, comma 4, la convocazione deve pervenire al candidato almeno dieci giorni prima. Nei casi di particolare urgenza, indicati al comma precedente, il termine può essere ridotto a cinque giorni.
- 4) Le modalità di convocazione devono essere previste dal bando. E' ammessa la convocazione tramite il servizio postale, con notifica tramite messi e con posta elettronica, anche non certificata. In quest'ultimo caso deve essere affiancata dalla pubblicazione del calendario dei colloqui sul sito internet del Comune, che deve avvenire con gli stessi termini di preavviso indicati al comma precedente.
- 5) I termini non possono essere abbreviati quando l'incarico preveda una spesa superiore ai cinquantamila euro.

Articolo 7

Durata del contratto e determinazione del compenso

- 1) Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare la durata del contratto ove ravvisi un motivato interesse pubblico, al solo fine di completare i progetti e per motivi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per il progetto stesso.
- 2) Il compenso deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Amministrazione.

Articolo 8

Formalizzazione dell'incarico

- 1) L'Amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipula di un contratto, nel quale sono indicati diritti e obblighi dell'incaricato o collaboratore, sia che si tratti di persona fisica che di persona giuridica.
- 2) Il contratto deve contenere almeno i seguenti elementi essenziali:
 - a) dati personali del contraente e dell'obbligato qualora si tratti di persona giuridica;
 - b) durata del contratto;
 - c) luogo dell'esperimento dell'incarico;
 - d) oggetto dell'incarico;
 - e) modalità di realizzazione. Qualora si tratti di contratti di collaborazione è possibile disporre forme di coordinamento da parte dell'Amministrazione, escludendo peraltro qualunque vincolo di subordinazione o termini di orario;
 - f) procedura di verifica dell'attività;
 - g) compenso.
- 3) Nell'incarico dovranno essere previste apposite clausole che vietino all'incaricato rapporti professionali o di lavoro che possano risultare incompatibili con l'incarico affidato.

Articolo 9

Recesso

L'Amministrazione disciplina nel bando e nel contratto casi e modalità di recesso.

Articolo 10 **Verifica dell'esecuzione**

- 1) Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
- 2) Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.
- 3) Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, oppure, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
- 4) La liquidazione di compensi ulteriori è ammessa solo se prevista e autorizzata e le relative somme sono state previamente impegnate.

Articolo 11 **Comunicazioni**

- 1) Il dirigente che ha attribuito l'incarico provvede, nei casi stabiliti dalla vigente normativa, ad attuare le misure di comunicazione al Collegio dei Revisori e alla Corte dei Conti dei provvedimenti concernenti l'affidamento degli incarichi di consulenza.
- 2) Dovranno essere inoltre assicurate le comunicazioni al Dipartimento della funzione pubblica per l'Anagrafe delle prestazioni.

Articolo 12 **Pubblicità ed efficacia**

- 1) Gli incarichi devono essere pubblicati in una apposita sezione del sito web comunale. In tale sezione deve essere disponibile il testo dei provvedimenti comprensivi dei seguenti elementi:
 - a) soggetti percettori;
 - b) ragione dell'incarico;
 - c) ammontare erogato.
- 2) L'atto di incarico acquisisce efficacia solo a decorrere dal giorno della pubblicazione prevista dal comma precedente.
- 3) Responsabile della pubblicazione è il dirigente che ha affidato l'incarico.
- 4) Devono essere pubblicati i dati relativi a tutti gli incarichi, qualunque sia la tipologia di appartenenza, il presupposto normativo, la natura del contratto (compresi quelli di lavoro autonomo), la durata.

Articolo 13 **Limiti di spesa**

- 1) Le spese per incarichi e consulenze, per l'intero Ente, non possono superare annualmente il 1,8% (uno virgola otto) per cento delle spese correnti.
- 2) Al fine di garantire il rispetto di tale limite, il Servizio Finanziario quantifica, ad inizio d'anno, l'importo corrispondente.
- 3) Il budget di ciascun Servizio è dipendente dagli atti di programmazione adottati dalla Giunta..
- 4) Nella determinazione di chiamata i dirigenti precisano che l'incarico affidato rientra nelle fattispecie soggette al vincolo di spesa.
- 5) In ogni caso il Servizio Finanziario avverte i Servizi in caso di superamento del limite.